

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1838)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 dicembre 1961 (V. Stampato n. 2700)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1961*

Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è prorogato al 15 aprile 1966.

Art. 2.

Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stan-

ziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Gli stanziamenti suddetti possono essere altresì utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle città medesime.

Art. 3

Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Art. 4.

Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conse-

guenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina.

Art. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.